

Corte di Cassazione II sez. civile – 18 maggio 2009, n. 11421 – Pres. Vella
– Rel. Mazzacane

Attraversamento pedoni – art. 190 comma 2 c.s. – obbligo utilizzo strisce pedonali – sussistenza – valore probatorio verbale polizia municipale

Violazione codice della strada – sanzioni amministrative – indicazione norma violata – nullità contestazione – insussistenza – violazione diritto difesa – insussistenza

Ai sensi dell'art. 190 comma 2 del codice della strada i pedoni hanno l'obbligo di utilizzare le apposite strisce per effettuare l'attraversamento stradale.

Ai fini della contestazione dell'illecito costituisce risultanza probatoria il rapporto della polizia municipale ove non contraddetta da elementi oggettivi di segno contrario.

La contestazione delle violazioni al codice della strada risulta valida anche qualora non sia espressamente indicata la norma violata, sempre che l'interessato sia posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli, allo scopo di esercitare il proprio diritto costituzionale alla difesa.